

Le cose cambiano

I termini per “cancellare” piccoli reati del passato sono cambiati, grazie a una recente legge. Uno sguardo su scadenze e condizioni per la riabilitazione e poter, così, ottenere un'autorizzazione in materia di armi

Spesso si sente parlare di riabilitazione allorché, avendo in passato subito una condanna penale, si voglia ottenere qualche abilitazione, licenza o autorizzazione da parte dell'amministrazione.

Vale la pena allora spendere qualche parola in argomento, cogliendo lo spunto dalla recente riforma che ha modificato i tempi dell'accesso a quel beneficio capace di cancellare le ombre di qualche remoto errore.

La norma fondamentale è l'articolo 178 del codice penale che recita: *“La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”*.

Ecco che si capisce la ragione dell'istituto in parola, tendente a eliminare per sempre ogni conseguenza pregiudizievole di un trascorso di devianza (salvo che agli effetti connessi ad altri e nuovi interventi repressivi, in relazione ai quali i precedenti hanno comunque il loro effetto: per esempio, anche se è intervenuta la riabilitazione, non è possibile ottenere la sospensione condizionale della pena). Il soggetto riabilitato si viene a trovare giuridicamente nella stessa condizione dell'incensurato e, quindi, non gli si potranno opporre più dinieghi da parte dell'amministrazione per via del suo passato, essendone affrancato, tema questo che assume grande rilievo in rapporto alle domande in materia di licenze e autorizzazioni connesse alle armi, dal momento che le norme del testo unico per le leggi di pubblica sicurezza pre-



Per ottenere la riabilitazione e poter, quindi, detenere armi, oltre al periodo di tempo trascorso dall'ultima condanna bisogna aver dato prova di buona condotta effettiva e costante.

cludono ai condannati l'accesso a ogni concessione che li abilita a detenere, portare o trasportare armi.

La portata della legge

Ferma la discrezionalità amministrativa in materia, di fronte a un soggetto che sia stato riabilitato, quei dinieghi pressoché automatici non avrebbero più consistenza. E allora è bene sotto-

lineare la portata della recente modifica intervenuta in tema a seguito della legge 145/2004: l'attuale formulazione dell'articolo 179 del codice penale, stabilisce infatti che la riabilitazione è concessa dopo che siano trascorsi almeno tre anni (nella precedente formulazione il termine era di cinque anni) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia

I precedenti penali impediscono di ottenere autorizzazioni in materia di armi. Se si ottiene la riabilitazione, però, questo divieto viene a cadere. La legge 145 del 2004 ha introdotto importanti modifiche in tema di riabilitazione, riducendo sostanzialmente il lasso di tempo che deve trascorrere prima di poterla richiedere.



in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è invece di otto anni in caso di condannato recidivo e di dieci anni in caso di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, anche per queste categorie i termini sono stati ridotti a seguito della riforma del 2004, senza dubbio postasi a favore del recupero dei soggetti che, dopo aver conosciuto la devianza, abbiano recuperato uno stile di vita corretto e integrato nella società.

Inoltre, il comma IV del citato articolo 179 stabilisce che, qualora la pena sia stata condizionalmente sospesa ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, il termine sopra richiamato dei tre anni decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Questa è un'innovazione di grande rilevanza concreta poiché, nei casi più frequenti di soggetti che hanno subito una sola condanna a pena contenuta, basterà attendere tre anni dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena anziché, come era in precedenza, il momento dell'estinzione della pena (che, per il combinato disposto dell'articolo 163 comma I e 167 del codice penale, interverrebbe trascorsi cinque anni dal giudicato). Così, facendo un esempio, chi avesse subito la condanna a un anno e due mesi di reclusione, beneficiando della sospensione condizionale della pena,



anziché attendere cinque anni per l'estinzione della pena stessa e, quindi, altri tre (una volta erano cinque) per l'avvio della riabilitazione, dopo soli tre anni potrà chiedere di essere riabilitato.

Condanne non sospese

Nei casi di condanne non sospese, invece, il termine dei tre anni (o quello più lungo previsto per le altre ricordate ipotesi) decorre dal momento in cui la pena è stata eseguita o si è in altro modo estinta. La richiesta va presentata al tribunale di sorveglianza

competente in relazione alla residenza dell'interessato.

Un accenno a parte meritano le condanne a una pena contenuta nei due anni che siano "patteggiate", per le quali è prevista una speciale causa di estinzione di ogni effetto penale, a prescindere dalla concessione o meno della sospensione condizionale. Infatti, decorsi cinque anni dal giudicato, con una semplice richiesta allo stesso giudice dell'esecuzione (quello, cioè, che ha giudicato per ultimo il soggetto richiedente) la condanna perderà automaticamente ogni effetto penale.

La riabilitazione in cifre

Ecco i principali termini di tempo, trascorsi i quali è possibile richiedere la riabilitazione:

- **tre anni** dal giorno in cui sia stata eseguita o si sia estinta la pena principale e il condannato abbia dato prova di buona condotta; lo stesso periodo decorre dal passaggio in giudicato della pena in caso di sospensione condizionale;
- **cinque anni** dal passaggio in giudicato di una pena che sia stata soggetta a "patteggiamento";
- **otto anni** nel caso di condannato recidivo;
- **dieci anni** nel caso di delinquente professionale o per tendenza.



Le uniche armi che si possono acquistare senza dover richiedere un'autorizzazione di polizia sono le repliche monocolor ad avvanca (nella foto una Pedersoli Monocolor) e le armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 joule.